



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 30-03-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 18:30, con continuazione, nella sede Municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale **in videoconferenza**, secondo le modalità previste dal vigente provvedimento del Sindaco n. 27 del 6 aprile 2020, adottato ex art. 73 del D.L. 18/2020.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Moretti Elio	Presente in videoconferenza	Moretti Franco	Presente in videoconferenza
Opiatti Ermanno	Presente in videoconferenza	Rainoldi Claudio	Presente in videoconferenza
Saini Ivano	Presente in videoconferenza	Codurelli Lucia	Presente in videoconferenza
Filippini Ivan	Presente in videoconferenza	Della Pona Cristian	Assente
Pedroli Paolo	Presente in videoconferenza	Fanchetti Simone	Presente in videoconferenza
Marcionni Donatella	Presente in videoconferenza	Giumelli Adele Teresa	Presente in videoconferenza
Joli Nicoletta	Presente in videoconferenza		

Presenti...: 12

Assenti...: 1

E'presente il **SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella**, che provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Moretti Elio**, nella sua qualifica di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, in oggetto individuata.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente relativa all'oggetto;

UDITO l'intervento del Vicesindaco ing. PAOLO PEDROLI che spiega:

- come il Regolamento in discussione sia nella sostanza quello dell'anno precedente, salvo che per le modifiche introdotte a seguito delle ultime novità normative;
- che le modifiche riguardano rispettivamente le utenze non domestiche, che possono chiedere l'esenzione dal pagamento della sola parte variabile della TARI qualora decidano di non avvalersi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e le utenze non domestiche, alle quali viene offerta la possibilità di ottenere uno sconto del 15% della tariffa qualora dimostrino di aver fatto il compostaggio in modo corretto;
- che il Comune effettuerà delle verifiche periodiche per accertare il rispetto delle regole di compostaggio domestico;

Conclude quindi ricordando che il regolamento è stato già vagliato e approvato dalla Commissione consiliare.

Il SINDACO ELIO MORETTI conferma il fatto che i controlli per il compostaggio sono previsti dalla Legge e saranno effettuati.

Il consigliere di Minoranza LUCIA CODURELLI interviene nel dibattito dicendo di essere soddisfatta della novità sul compostaggio domestico, che occorrerà affrontare il problema dell'organizzazione e pubblicizzazione della novità, con delle implicazioni non da poco ma che l'obiettivo è favorire il compostaggio.

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, nei termini e con le motivazioni riportate nel testo e con quanto alla stessa allegato;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare all'uopo costituita;
- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'area competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e qui allegati;
- del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Con voti **n.12 FAVOREVOLI** espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto, nei termini e con le motivazioni ivi riportate e con quanto alla stessa allegato, rendendola parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

INDI, IL CONSIGLIO COMUNALE

successivamente, considerata l'urgenza di procedere con gli adempimenti successivi, CON ULTERIORI **VOTI UNANIMI FAVOREVOLI**, espressi in forma palese, in accoglimento di quanto proposto

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Moretti Elio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2021

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 30-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Richiamate le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Viste le disposizioni contenute nel D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;

Visto l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;

Visti:

- L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/01/2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- L'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dato atto che ai comuni, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446 e successive modificazioni, è riconosciuta la facoltà di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con regolamento la cui adozione è di competenza consigliare;

Visto il Regolamento Comunale per la Tassa sui Rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 28/04/2020, successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21/09/2020;

Considerata la necessità di modificare il suddetto regolamento, a seguito emanazione del D.Lgs n. 116 del 03/09/2020 che interviene sulla definizione di rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 183, 184 e 185 del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152 del 03/04/2006), sostituendo l'art. 3 e aggiungendo la lettera d) bis all'Art. 4 – “Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti”, oltre alla conseguente eliminazione dell'Allegato “sostanze assimilate ai rifiuti urbani”, come specificato nell'atto allegato “Allegato 1”;

Considerata la necessità di integrare l'art. 9 – “Esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio” con l'aggiunta del comma 4 come specificato nell'atto allegato “Allegato 1”;

Considerata la necessità di modificare e integrare il regolamento, a seguito novità introdotta dal D.Lgs. 116/2020 (modifica all'art. 198 comma 2 bis del TUA), che dà la possibilità alle utenze non domestiche, di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero con successiva riduzione o esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (modifica all'art. 238, comma 10, TUA), sostituendo e integrando il precedente Art. 10 con i seguenti Artt. 10, 10bis e 10 ter come specificato nell'atto allegato "Allegato 1";

Considerata la necessità di integrare il Regolamento, sulla base di quanto stabilito dall'Art. 182 ter del D.Lgs. 152/2006, con l'aggiunta dell'Art. 25 bis – compostaggio domestico, come da atto allegato "Allegato 1";

Ravvisata l'opportunità di modificare il regolamento di che trattasi sulla base di quanto sopra espresso come da dispositivo del presente atto;

Tenuto conto che le modifiche regolamentari di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 01 gennaio 2021;

VISTO il parere favorevole della commissione consiliare regolamenti, espresso nella seduta dell'11 marzo 2021 (verbale n.2);

Acquisiti:

- l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Revisore dei conti;

D E L I B E R A

- Di modificare il Regolamento Comunale per la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del C.C. n. 9 del 28/04/2020 e modificato con delibera del C.C. n. 21 del 21/09/2020 come da "Allegato 1";
- Di allegare alla presente il regolamento comunale per la tassa sui rifiuti (Tari) così come integrato e modificato con il presente atto;
- Di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
- Di demandare al responsabile del servizio economico-sociale e finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
- Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;
- Di prendere atto che, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.

Testo dell'articolo prima della modifica

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Tutte le tipologie di rifiuto come individuate nel presente articolo devono “provenire” da immobili siti sul territorio del Comune di Teglio, restando, pertanto, assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Testo dell'Articolo dopo la modifica

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Tutte le tipologie di rifiuto come individuate nel presente articolo devono “provenire” da immobili siti sul territorio del Comune di Teglio, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni.

3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs 03/04/2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020 in attuazione della direttiva UE 2018/851, dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento dell'Area comunale di raccolta rifiuti differenziati sita in loc. Saleggio, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.lgs 03/04/2006, n. 152 si intende per:

- alla lettera a) - «**rifiuto**», qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- alla lettera b-ter) - «**rifiuti urbani**»:

1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo D.lgs 152/2006 e s.m..

3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

- alla lettera d) - «**rifiuti organici**»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

5. Sono «**rifiuti speciali**» ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs n. 152/2006:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) 2) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.lgs n. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;

i) i veicoli fuori uso.

Testo dell'articolo prima della modifica

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

- d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Testo dell'articolo dopo la modifica (le parole in grassetto sono quelle modificate)

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs 3/04/2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite ne contengono sottoprodotti di origine animale.**

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Testo dell'articolo prima della modifica

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.
2. Nel caso vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 10%.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 30, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Testo dell'articolo dopo la modifica (le parole in grassetto sono quelle integrate)

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.
2. Nel caso vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 10%.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 30, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. **Resta fermo l'assoggettamento alla tassa dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei**

magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica e dei magazzini di deposito merci e/o mezzi di terzi.

Testo dell'articolo prima della modifica

Art. 10 – Riduzioni per il riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, come previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm. , hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità totale di rifiuti annui presunta prodotta da ogni utenza non domestica sulla base del coefficiente kd moltiplicato per la superficie assoggettata al tributo, come determinato nel piano finanziario del Comune per ogni categoria. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.
3. Ai fini del calcolo della precedente riduzione e/o esenzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, a tale dichiarazione dovranno altresì essere allegate copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. Rimane facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difficoltà fra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare la non esclusione totale o la riduzione spettante, si provvederà a recuperare quanto dovuto.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.

L'esenzione o la riduzione tariffaria di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati e produrranno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione

Testo degli articoli che hanno sostituito l'ex art. 10 – Riduzioni per il riciclo

Art. 10 - Responsabilità del produttore

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs 03/04/2006, n. 152, il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
2. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

Art. 10 bis - Esclusione per il recupero

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 del D.lgs 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, punto b-ter) 2. del medesimo D. Lgs., e che li conferiscono tutti al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
3. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.lgs 03/04/2006, n. 152, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al comune, che riprende la gestione, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 ter – Riduzioni per il recupero

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani, come previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm. hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la quantità totale di rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.

1. Ai fini del calcolo della precedente riduzione e/o esenzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità e qualità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, a tale dichiarazione dovranno altresì essere allegate copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. Rimane facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difficoltà fra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare la non esclusione totale o la riduzione spettante, si provvederà a recuperare quanto dovuto.
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. L'esenzione o la riduzione tariffaria di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati e produrranno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Testo dell'articolo introdotto

Art. 25 bis – compostaggio domestico

1. Per le utenze domestiche dei residenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita comunicazione (come da fac simile disponibile presso l'ufficio Tributi) attestante l'aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
2. La riduzione è concessa a condizione che il compostaggio domestico sia effettuato preferibilmente su terreno di pertinenza della propria abitazione. Qualora vi sia una comproprietà sul terreno oggetto del compostaggio, la condizione per ottenere il beneficio è che per ogni "domanda" presentata corrisponda un autonomo sistema di compostaggio (cumulo, cassa, buca o composter);
3. Il compostaggio è il processo di trasformazione della sostanza organica – costituita da tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti, nonché i prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino, come stecchi, foglie, erba, ecc.. – in "fertilizzante": il compost, terriccio o humos del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.
4. Il compostaggio domestico deve essere effettuato con uno dei seguenti sistemi:
 - a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
 - b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno;
 - c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca (impermealizzata o meno);
 - d) composter o compostatore: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico;
5. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio comune. Assicura inoltre un'ideale comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio con la riduzione della tassa rifiuti e con altre eventuali facilitazioni e premialità.
6. L'istanza di cui sopra va presentata all'ufficio Tributi, che tiene l'elenco aggiornato degli utenti che hanno aderito al compostaggio domestico, entro il 30 giugno di ogni anno.
7. Possono richiedere l'iscrizione coloro che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate nel comma 4 del presente articolo;
8. L'iscrizione s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti;
9. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. Al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico, si predispongono, a cura degli uffici comunali, dei controlli annuali, presso il luogo dove si è dichiarato di praticare il compostaggio. Tali controlli verranno effettuati a campione sull'elenco di tutti i contribuenti che hanno beneficiato della riduzione, nella misura minima del 10% dei nominativi totali forniti dall'ufficio tributi. Di ogni controllo è redatta apposita scheda, corredata dalla fotografia del compostatore o di altro sistema di compostaggio domestico adottato. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico come previsto dal presente articolo, lo stesso verrà invitato, con apposita comunicazione ad adeguarsi entro 15 giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo viene disposto l'annullamento della riduzione. Le verifiche di cui sopra verranno effettuate entro il 30 giugno di ogni anno, e i relativi esiti verranno comunicati all'ufficio tributi entro il 30 luglio di ogni anno.
10. E' fatto divieto per chi ha presentato domanda di compostaggio, di conferire qualsiasi tipo di rifiuto organico da compostaggio alla discarica comunale.
11. Ai sensi dell'art. 182 ter del D.Lgs. 152/2006, comma 7, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisca livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, individui precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte e stabilisca modalità e sistemi di raccolta del rifiuto organico diversi da quelli indicati dai precedenti commi, l'Ente si adeguerà alla normativa vigente.

COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2020)
(modificato con delibera del C.C. n. 21 del 21/09/2020)
(modificato e integrato con delibera del C.C. n. _____ del _____)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

ART.2 – Soggetto attivo

ART.3 – Gestione e classificazione dei rifiuti

ART.4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

ART.5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

ART.6 – Soggetti passivi

ART.7 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

ART.8 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

ART.9 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

ART. 10 - Responsabilità del produttore

ART.10bis – Esclusione per il recupero

ART.10ter – Riduzioni per il recupero

ART.11 – Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

ART.12 – Costo di gestione

ART.13 – Piano Finanziario

ART.14 – Determinazione della tariffa

ART.15 – Articolazione della tariffa

ART.16 – Periodo di applicazione del tributo

ART.17 – Tariffa per le utenze domestiche

ART.18 – Occupanti le utenze domestiche

ART.19 – Tariffe per le utenze non domestiche

ART.20 – Classificazione delle utenze non domestiche

ART.21 – Scuole statali

ART.22 – Tributo giornaliero

ART.23 – Tributo provinciale

ART.24 – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART.25 – Zone non servite e zone parzialmente servite

ART. 25bis – Compostaggio domestico

ART.26 – Riduzioni per inferiore livelli di prestazione del servizio

ART.26bis- Agevolazioni per stati di necessità

ART.27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART.28 – Obbligo di dichiarazione

ART.29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

ART.30 – Riscossioni

ART.31 – Poteri del Comune

ART.32 – Funzionario responsabile del tributo

ART.33 – Accertamento

ART.34 – Contenzioso

ART.35 – Riscossione coattiva

ART.36 – Versamenti rateali dell'imposta

ART.37 – Rimborsi

ART.38 – Sanzioni e Interessi

ART.39 – Trattamento dati personali

ART.40 – Norme di rinvio

ART.41 – Entrata in vigore

ALLEGATO A – Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Teglio della tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione all'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
5. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020.

ART. 2 – Soggetto attivo

Soggetto attivo della TARI è il Comune di Teglio relativamente agli immobili che insistono sul suo territorio.

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Tutte le tipologie di rifiuto come individuate nel presente articolo devono "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Teglio, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs 03/04/2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020 in attuazione della direttiva UE 2018/851, dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento dell'Area comunale di raccolta rifiuti differenziati sita in loc. Saleggio, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.lgs 03/04/2006, n. 152 si intende per:
 - alla lettera a) - «**rifiuto**», qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - alla lettera b-ter) - «**rifiuti urbani**»:
 - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo D.lgs 152/2006 e s.m..
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività' cimiteriale.

- alla lettera d) - «**rifiuti organici**»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

5. Sono «**rifiuti speciali**» ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs n. 152/2006:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) 2) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.lgs n. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs 3/04/2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite ne contengono sottoprodotti di origine animale.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*: i luoghi adibiti a civile abitazione, ivi compresi i locali di pertinenza;
- d) *utenze non domestiche*: tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare come da scheda di famiglia o di convivenza o tra coloro che usano in comune i locali o le aree tassabili.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:
 - a) unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate per tutto il periodo dell'anno e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici
 - b) solai e sottotetti non collegati direttamente all'abitazione.
 - c) cantine intese come locali di proprietà di privati destinate esclusivamente alla lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli ed altri prodotti di natura agricola;
 - d) locali adibiti a legnaia;
 - e) locali adibiti a stalle e fienili;
 - f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (quali: cantine vinicole e cantine per stagionatura formaggi), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - h) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;
 - i) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto.
 - l) sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.
 - m) per gli impianti di distribuzione di carburante: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili e escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. A tale fine si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i

relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.

2. Nel caso vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali e/o pericolosi, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 10%.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 30, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. Resta fermo l'assoggettamento alla tassa dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica e dei magazzini di deposito merci e/o mezzi di terzi.

Art. 10 - Responsabilità del produttore

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs 03/04/2006, n. 152, il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
2. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

Art. 10 bis - Esclusione per il recupero

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 del D.lgs 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, punto b-ter) 2. del medesimo D. Lgs., e che li conferiscono tutti al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
3. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.lgs 03/04/2006, n. 152, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al comune, che riprende la gestione, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo sarà recuperata la parte variabile per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 ter – Riduzioni per il recupero

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani, come previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm. hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la quantità totale di rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.

1. Ai fini del calcolo della precedente riduzione e/o esenzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità e qualità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, a tale dichiarazione dovranno altresì essere allegate copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. Rimane facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difficoltà fra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare la non esclusione totale o la riduzione spettante, si provvederà a recuperare quanto dovuto.
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. L'esenzione o la riduzione tariffaria di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati e produrranno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In fase di prima attivazione del tributo sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune richiederà tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale scopo.

4. Conclusa l'attività di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, è pari a quella calpestabile.

6. La superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,50 metri, o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le scale interne sono considerate solo per la

proiezione orizzontale. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle pari o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12 - Costo di gestione

Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, propedeutici alla determinazione della tariffa, Piano che deve essere costruito e definito con le modalità stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e ss.mm.

Art. 13 – Piano finanziario

La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del comma 683 art. 1 della Legge n. 147/2013;

Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 di ARERA e ss.mm. e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la validazione. L'ente territorialmente competente, a seguito validazione, trasmette il Piano economico definitivo ad Arera per l'approvazione;

Il Piano finanziario comprende:

- Il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- Le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio.

Al Piano finanziario deve essere allegata una dichiarazione attestante la veridicità dei dati trasmessi e una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- Il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- Il livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- La ricognizione degli impianti esistenti;
- Ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'Autorità competente all'approvazione.

Art. 14 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 e con il presente Regolamento comunale.

3. Il consiglio comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione (L. 296/2006 art. 1, comma 169), in conformità al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro

il termine indicato al periodo precedente, ha effetto retroattivo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio;

Art. 15 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 158/1999 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti Ka e Kb rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti.
2. Per le utenze condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. -Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia).
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare i coniugi iscritti all'AIRE.
5. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa con decorrenza dall'anno successivo, su richiesta dell'interessato ed a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le utenze domestiche e loro pertinenze a disposizione o di proprietà di contribuenti non residenti nel Comune, il numero degli occupanti, in sede di prima attivazione del tributo, viene stabilito in un numero forfetario di 2 componenti.
7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare il dato superiore eventualmente emergente in fase di aggiornamento della banca dati TARI o in sede di accertamento.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 30 del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari residenti che vengono acquisite d'ufficio dall'anagrafe comunale.
9. La decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria in riferimento al numero degli occupanti è stabilita tenendo conto della composizione il nucleo familiare alla data dell'invio degli avvisi di pagamento ovvero, se l'iscrizione è successiva, dalla data di iscrizione.
10. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 (un) occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 19 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kc).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kd).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Per far fronte alla necessità di avere una maggiore corrispondenza con la realtà territoriale, così come consentito dal DPR n. 158/1999, le categorie sono state modificate ed integrate.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata di cui alla tabella allegato A o attività più affine.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 22 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 23 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale stabilita dalla Legge, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 157/2019.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali ed alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché di durata non superiore a **183 giorni** nell'anno solare, si applica la riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile nella misura del 30%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione si applica, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e deve risultare da apposita dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Resta inteso che il Comune ha la facoltà di provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per fruire della riduzione di cui al presente articolo.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 25 - Zone non servite e zone parzialmente servite

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in regime di privativa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Si considerano ricompresi in zone parzialmente servite:
 - gli insediamenti ubicati ad altitudine superiore ai 700 metri slm sulla sponda Orobica, ad uso limitato e discontinuo;
 - gli insediamenti ubicati ad altitudine superiore a 1.000 metri slm sulla sponda Retica, ad uso limitato e discontinuo;
3. Nelle zone parzialmente servite di cui al punto 2., il tributo è dovuto nella misura del 50%.
4. Si considerano ricompresi in zone non servite, gli immobili che risultino in condizioni particolarmente disagiate, per ragioni legate contemporaneamente alla loro ubicazione (immobili siti in località prive di strada carrabile di collegamento), e ai servizi erogati (immobili siti in località nelle quali non vengono erogati servizi essenziali come luce, acqua e gas), tali caratteristiche verranno attestate dall'ufficio tecnico comunale. Nelle zone non servite il tributo è dovuto nella misura del 20%. La riduzione di cui al presente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e decorre secondo le scadenze indicate nel presente regolamento e viene meno al decadere delle suddette condizioni. I soggetti passivi della TARI relativa a tali immobili sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori più vicini.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Art. 25 bis – compostaggio domestico

1. Per le utenze domestiche dei residenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita comunicazione (come da fac simile disponibile presso l'ufficio Tributi) attestante l'aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
2. La riduzione è concessa a condizione che il compostaggio domestico sia effettuato preferibilmente su terreno di pertinenza della propria abitazione. Qualora vi sia una proprietà sul terreno oggetto del compostaggio, la condizione per ottenere il beneficio è che per ogni “domanda” presentata corrisponda un autonomo sistema di compostaggio (cumulo, cassa, buca o composter);
3. Il compostaggio è il processo di trasformazione della sostanza organica – costituita da tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti, nonché i prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino, come stecchi, foglie, erba, ecc.. – in “fertilizzante”: il compost, terriccio o humos del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.
4. Il compostaggio domestico deve essere effettuato con uno dei seguenti sistemi:
 - a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
 - b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno;

- c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca (impermealizzata o meno);
 - d) composter o compostatore: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico;
5. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio comune. Assicura inoltre un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio con la riduzione della tassa rifiuti e con altre eventuali facilitazioni e premialità.
 6. L'istanza di cui sopra va presentata all'ufficio Tributi, che tiene l'elenco aggiornato degli utenti che hanno aderito al compostaggio domestico, entro il 30 giugno di ogni anno.
 7. Possono richiedere l'iscrizione coloro che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate nel comma 4 del presente articolo;
 8. L'iscrizione s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti;
 9. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. Al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico, si predispongono, a cura degli uffici comunali, dei controlli annuali, presso il luogo dove si è dichiarato di praticare il compostaggio. Tali controlli verranno effettuati a campione sull'elenco di tutti i contribuenti che hanno beneficiato della riduzione, nella misura minima del 10% dei nominativi totali forniti dall'ufficio tributi. Di ogni controllo è redatta apposita scheda, corredata dalla fotografia del compostatore o di altro sistema di compostaggio domestico adottato. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico come previsto dal presente articolo, lo stesso verrà invitato, con apposita comunicazione ad adeguarsi entro 15 giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo viene disposto l'annullamento della riduzione. Le verifiche di cui sopra verranno effettuate entro il 30 giugno di ogni anno, e i relativi esiti verranno comunicati all'ufficio tributi entro il 30 luglio di ogni anno.
 10. E' fatto divieto per chi ha presentato domanda di compostaggio, di conferire qualsiasi tipo di rifiuto organico da compostaggio alla discarica comunale.
 11. Ai sensi dell'art. 182 ter del D.Lgs. 152/2006, comma 7, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisca livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, individui precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte e stabilisca modalità e sistemi di raccolta del rifiuto organico diversi da quelli indicati dai precedenti commi, l'Ente si adeguerà alla normativa vigente.

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone servite così come individuate nel precedente articolo, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Le condizioni di cui sopra devono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

Art. 26 bis – Agevolazioni per stati di necessità

1. Ai sensi del comma 660, dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di stati di necessità per emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità competenti e/o per calamità naturali, che abbiano causato una mancata e/o ridotta fruizione del servizio a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'inutilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione dei rifiuti, può essere applicata un'agevolazione, riduzione o esenzione sulla tassa rifiuti con oneri a carico del bilancio comunale.

2. Il Consiglio Comunale con successivo e separato provvedimento stabilisce la percentuale di riduzione in relazione alle disponibilità di bilancio, ed individua le utenze, le categorie destinatarie dell'agevolazione e le modalità di richiesta/applicazione.
3. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 28 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte del Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata sempre entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, le generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- b) gli estremi catastali, l'indirizzo di ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
- c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- d) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o del soggetto denunciante responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso ed i dati catastali;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
 - f) indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani con allegata idonea documentazione che ne dimostri lo smaltimento.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, o inviata in via telematica con posta elettronica o PEC; in caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentare da parte del dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 1, deve contenere gli elementi atti a comprovare tale situazione.
8. nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione e/o subingresso entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 30 - Riscossione

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali.
2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni in possesso inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento ed il modello di pagamento precompilato. Gli avvisi specificano, per ogni utenza, gli importi dovuti per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze
3. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. A far data dal 1° gennaio 2021 gli avvisi dovranno inoltre essere conformi alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 444/2019 del 31/10/2019: "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
4. La trasmissione da parte del Comune degli inviti di pagamento non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
5. Il versamento del tributo, viene effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in almeno in 2 rate annuali, il numero e le scadenze di pagamento del tributo sono stabiliti nella deliberazione del consiglio comunale, di approvazione delle tariffe dell'anno di competenza.
6. In caso di pagamenti effettuati attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, a decorrere dal 01/06/2020, come previsto dall'art. 38 bis del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019, L'Agenzia delle Entrate provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art.

19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, al netto della commissione spettante al Comune (0,30%)

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale, con raccomandata A.R., o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento con addebito delle spese di notifica, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27/12/2013 n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, sono stabiliti in € 4,00 gli importi minimi dei versamenti in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo e restano validi gli importi minimi previsti dalle singole disposizioni di imposta se di importo superiore come stabilito dall'art. 3 del Regolamento Generale delle entrate approvato con delibera del C.C. n. 3 del 03/04/2007 e ss.mm..

Art. 31 - Poteri del Comune

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle denunce di cui all'articolo 30 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo utilizzando anche tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio.

ART. 32 - funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune, con atto della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispone l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e s.m.i, e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei cui al DPR 138/98.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34 - contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. a partire del 01/01/2016 Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 Euro (50.000,00 dal 01/01/2018), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 dicembre 2015 n. 156.

Art. 35 - riscossione coattiva

Le somme accertate dal comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 36 - versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00 il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di stato, Titoli garantiti dallo Stato, Fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) Periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) Numero massimo di quattro rate trimestrali;
 - c) Versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivi
 - d) Applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale aumentato di 1,5 punti giusta del. C.C. n. 3 del 03/04/2007 modificata con del. C.C. n. 12 del 08/06/2011;
 - e) L'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 37 – rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità non superi l'importo

complessivo di € 12,00 come stabilito dall'art. 3 del Regolamento Generale delle entrate approvato con delibera del C.C. n. .3 del 03/04/2007 e ss.mm..

Art. 38 – sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00, in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se effettivamente dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Gli interessi sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali come stabilito dall'art. 1 del Regolamento Generale delle entrate approvato con delibera del C.C. n. .3 del 03/04/2007 e ss.mm..

Art. 39 - trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 40 - norme di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
4. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi relativi alle annualità pregresse.

Art. 41 - entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 21.09.2020.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

N° categoria	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili, sale da gioco
3	Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio, depositi materiali edili, autotrasporti, magazzini senza vendita diretta
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, rifugi alpini, case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie.
7	Case di cura e riposo, colonie, caserme e convivenze
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista, lavanderia
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di produzione prodotti dolciari, az. Vinicole
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, pizza al taglio
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

COMUNE DI TEGLIO
(Provincia di Sondrio)

VERBALE N.4 DEL 19/03/2021

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI MODIFICA E
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI).**

Il sottoscritto Dott. Bacchiocchi Stefano, Revisore dei Conti del Comune di Teglio (SO), nominato con delibera consiliare n. 43 del 29/12/2020 per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di modifica integrazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Visto l'art. 239, comma 1) lettera b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali

PREMESSO CHE

l'articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, L'imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché dal'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per la tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21/09/2020;

a seguito emanazione del D.lgs. n. 116 del 03/09/2020 che interviene sulla definizione di rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 183, 184 e 185 del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152 del 03/04/2006), si rende necessario modificare e integrare il suddetto regolamento come di seguito indicato, procedendo inoltre all'eliminazione dell'Allegato - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani:

L'art. 3 è così modificato:

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Tutte le tipologie di rifiuto come individuate nel presente articolo devono "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Teglio, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. n. 116 del 03.09.2020 in attuazione della direttiva UE 2018/851, dal vigente Regolamento

comunale per il funzionamento dell'Area comunale di raccolta rifiuti differenziati sita in loc. Saleggio, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 si intende per:

- alla lettera a) - «**rifiuto**», qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- alla lettera b-ter) - «**rifiuti urbani**»:

1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al medesimo D.lgs. 152/2006 e s.m.

3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

- alla lettera d) - «**rifiuti organici**»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

5. Sono «**rifiuti speciali**» ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) 2) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

L'art. 4 è così integrato (aggiunta della lettera d-bis sotto riportata):

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

L'art. 9 è così integrato (aggiunta del comma 4 sotto riportato):

4. Resta fermo l'assoggettamento alla tassa dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica e dei magazzini di deposito merci e/o mezzi di terzi.

a seguito novità introdotta dal D.lgs. 116/2020 (modifica all'art. 198 comma 2 bis del TUA), che dà la possibilità alle utenze non domestiche, di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico,

dimostrando di averli avviati al recupero con successiva riduzione o esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (modifica all'art. 238, comma 10, TUA), si rende necessario modificare ed integrare il suddetto regolamento come di seguito indicato:

L'art. 10 è sostituito dai seguenti articoli:

Art. 10 - Responsabilità del produttore

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152, il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
2. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

Art. 10 bis - Esclusione per il recupero

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, punto b-ter) 2. del medesimo D. Lgs., e che li conferiscono tutti al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
3. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.lgs. 03/04/2006, n. 152, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al comune, che riprende la gestione, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 ter – Riduzioni per il recupero

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani, come previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm. hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la quantità totale di rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.

1. Ai fini del calcolo della precedente riduzione e/o esenzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità e qualità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, a tale dichiarazione dovranno altresì essere allegate copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. Rimane facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difficoltà fra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare la non esclusione totale o la riduzione spettante, si provvederà a recuperare quanto dovuto.
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
3. L'esenzione o la riduzione tariffaria di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati e produrranno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

E' stato introdotto l'art. 25 bis come segue:

Art. 25 bis – compostaggio domestico

1. Per le utenze domestiche dei residenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita comunicazione (come da fac simile disponibile presso l'ufficio Tributi) attestante l'aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
2. La riduzione è concessa a condizione che il compostaggio domestico sia effettuato preferibilmente su terreno di pertinenza della propria abitazione. Qualora vi sia una proprietà sul terreno oggetto del compostaggio, la condizione per ottenere il beneficio è che per ogni "domanda" presentata corrisponda un autonomo sistema di compostaggio (cumulo, cassa, buca o composter);
3. Il compostaggio è il processo di trasformazione della sostanza organica – costituita da tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti, nonché i prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino, come stecchi, foglie, erba, ecc. – in "fertilizzante": il compost, terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.
4. Il compostaggio domestico deve essere effettuato con uno dei seguenti sistemi:
 - a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
 - b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno;
 - c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno);
 - d) composter o compostatore: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico;
5. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio comune. Assicura inoltre un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui

vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio con la riduzione della tassa rifiuti e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

6. L'istanza di cui sopra va presentata all'ufficio Tributi, che tiene l'elenco aggiornato degli utenti che hanno aderito al compostaggio domestico, entro il 30 giugno di ogni anno.
7. Possono richiedere l'iscrizione coloro che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate nel comma 4 del presente articolo;
8. L'iscrizione s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti;
9. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. Al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico, si predispongono, a cura degli uffici comunali, dei controlli annuali, presso il luogo dove si è dichiarato di praticare il compostaggio. Tali controlli verranno effettuati a campione sull'elenco di tutti i contribuenti che hanno beneficiato della riduzione, nella misura minima del 10% dei nominativi totali forniti dall'ufficio tributi. Di ogni controllo è redatta apposita scheda, corredata dalla fotografia del compostatore o di altro sistema di compostaggio domestico adottato. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico come previsto dal presente articolo, lo stesso verrà invitato, con apposita comunicazione ad adeguarsi entro 15 giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo viene disposto l'annullamento della riduzione. Le verifiche di cui sopra verranno effettuate entro il 30 giugno di ogni anno, e i relativi esiti verranno comunicati all'ufficio tributi entro il 30 luglio di ogni anno.
10. E' fatto divieto per chi ha presentato domanda di compostaggio, di conferire qualsiasi tipo di rifiuto organico da compostaggio alla discarica comunale.
11. Ai sensi dell'art. 182 ter del D.lgs. 152/2006, comma 7, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisca livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, individui precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte e stabilisca modalità e sistemi di raccolta del rifiuto organico diversi da quelli indicati dai precedenti commi, l'Ente si adeguerà alla normativa vigente.

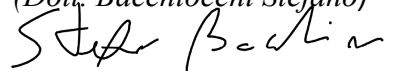
ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Regolamento in argomento nel testo così come formulato.

19/03/2021

Il Revisore dei Conti

(Dott. Bacchiocchi Stefano)





COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Teglio, 29-03-2021

Il Responsabile del Servizio

Sertorio Dott. Christian Lino

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere tecnico**

Teglio, 29-03-2021

Il Responsabile del Servizio

Sertorio Dott. Christian Lino

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 30-03-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA
--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno
07-04-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del
D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 07-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*
